



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 35 del 20/12/2019

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 35 DEL 20/12/2019

### OGGETTO:

### IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU.) ANNO 2020. DETERMINAZIONE ALIQUOTE

L'anno duemiladiciannove, questo giorno venti del mese di Dicembre alle ore 21:08, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

		Presente	Assente
COSTA ANDREA	Sindaco	X	
BACCUINI LUISA	Consigliere	X	
PEQINI MARIOL	Consigliere		X
BONURA MARTINA	Consigliere	X	
FERRARI MARZIO	Consigliere		X
BORIOLO MONICA	Consigliere	X	
VISIOLI ROBERTO	Consigliere	X	
SARZI AMADE' BARBARA	Consigliere	X	
AVOSANI ALDO	Consigliere		X
SACCHI CHIARA	Consigliere		X
MANFREDINI ANDREA	Consigliere	X	
MANINI GABRIELE	Consigliere		X
ROVANI GIACOMO	Consigliere		X

Totale presenti: 7

Totale assenti: 6

ASSISTE Il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Scarmiglia il quale provvede, tramite il Vice Segretario, alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA Il Sindaco Andrea Costa, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: BERNI SIMONA, NEGRI STEFANO, SOTTILI ELISABETTA

Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su FILE AUDIO conservato agli atti ai sensi dell'art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 35 del 20/12/2019

## OGGETTO

### IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU.) ANNO 2020. DETERMINAZIONE ALIQUOTE

CONSIGLIERI PRESENTI ALL'APPELLO INIZIALE N. 7

CONSIGLIERI ASSENTI N. 6 (PEQINI – FERRARI – AVOSANI – SACCHI - MANINI-ROVANI)

Illustra il punto il Sindaco Andrea Costa.

Dopo di che

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- ✓ il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare degli enti locali in materia di tributi locali;
- ✓ il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*";
- ✓ l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rubricato: "*Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;
- ✓ l'art. 1, commi 380 e seguenti, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- ✓ la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, che, all'art. 1, commi da 707 a 718;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove si prevede che gli "*Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

**VISTO** l'art.151, comma 1 del DLgs.267/2000, con il quale il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre;

**CONSIDERATO** che il comma 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato l'art. 13, comma 13-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anticipando al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono effettuare l'invio telematico delle deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai fini dell'efficacia delle medesime;



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 35 del 20/12/2019

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 50 del 21/12/2018, con la quale sono state definite le aliquote e le agevolazioni per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2019;

**RITENUTO** di deliberare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2020, confermando quanto previsto nel 2019:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
<b>0,55 per cento</b>	<p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<b>ESENTE</b>	<p><b>ABITAZIONI PRINCIPALI</b></p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p><b>ANZIANI E DISABILI</b></p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p><b>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</b></p> <p>Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p><b>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</b></p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 35 del 20/12/2019

<b>ESENTE</b>	<p><b>FORZE DI POLIZIA</b> E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><b>COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA</b> Sono esenti le:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle</li><li>• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.</li></ul> <p><b>ALLOGGI SOCIALI</b> (Decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)</p> <p><b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</b> di cui ai commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013.</p> <p><b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</b> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</p>
<b>0,55 per cento</b>	<p><b>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI ex IACP</b> Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p> <p>A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<b>0,76 per cento</b>	<p><b>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</b> Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.</p> <p><b>Ai sensi del c. 53, L. 208/2015, l'imposta è ridotta al 75%</b></p>
	<p><b>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO PARENTI I° GRADO</b> Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi</p>



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 35 del 20/12/2019

<p><b>0,76 per cento</b></p> <p><b>0,76 per cento</b></p>	<p>in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. Ai fini della individuazione corretta della fattispecie "comodato gratuito" si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sull'immobile stesso. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2019. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p> <p><b><u>COMODATI a PARENTI I° GRADO IN LINEA RETTA:</u></b> <b><u>La base imponibile IMU è ridotta del 50%</u></b></p> <p>per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</p>
<p><b>0,98 per cento</b></p>	<p><b>ALIQUOTA ORDINARIA PER: ALTRI FABBRICATI ABITATIVI:</b></p> <p>Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie: si applica pertanto a tutte le abitazioni affittate con regolare contratto registrato a canone libero, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti oltre il primo grado e a quelle che rimangono vuote per un periodo continuativamente non superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2016. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2);</p> <p><b>ALTRI IMMOBILI:</b></p> <p>La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A/10 Uffici e studi privati</li><li>• Immobili di categoria B</li><li>• C/1 Negozi e botteghe</li><li>• C/2 Magazzini e locali di deposito</li><li>• C/3 Laboratori per arti e mestieri</li><li>• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi</li><li>• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)</li><li>• C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)</li><li>• D/1 Opifici</li><li>• D/2 Alberghi e pensioni</li><li>• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili</li><li>• D/4 Case di cura ed ospedali</li></ul>



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 35 del 20/12/2019

	<ul style="list-style-type: none"><li>• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione</li><li>• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi</li><li>• D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale</li><li>• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.</li></ul> <p>Per questa tipologia di immobili ad uso produttivo di categoria "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 c. 380 l. f) Legge 228/2012 - di cui;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 7,60‰ quale riserva dello Stato;<ul style="list-style-type: none"><li>• 2,20‰ quale quota riservata al Comune (come previsto dall'art. 1 c. 380 l. g) L.228/2012).</li></ul></li></ul>
<b>0,98 per cento</b>	<p><b>TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI</b></p> <p>Immobili non compresi nelle categorie precedenti e comunque non compresi nelle altre fattispecie;</p> <p>-----</p> <p><b>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;</li><li>• costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;</li></ul>
<b>1,06 per cento</b>	<p><b>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</b></p> <p>Si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 che rimangono vuote e a quelle a disposizione del proprietario per un periodo continuativamente superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2018.</p> <p>L'aliquota si applica anche alle relative pertinenze (C/6, C/7, C/2).</p>

**RAMMENTATO** che la funzione di gestione dei tributi locali è stata trasferita all'Unione dei comuni "Bassa Reggiana" con decorrenza dal 1° aprile 2014 e che, pertanto, le attività di gestione del tributo sono affidate al funzionario responsabile individuato dall'Unione medesima, che ha predisposto la proposta della presente deliberazione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dal D.L. 174/2012, dal Responsabile del Servizio Unico dei Tributi dell'Unione "Bassa Reggiana" e dal Responsabile del Servizio "Programmazione Finanziaria e Controllo – Servizi Amministrativi" in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIGLIERI PRESENTI N.7

**CON VOTI** favorevoli n. 6, contrari 0, astenuti n. 1 (Manfredini)resi per alzata di mano da n. 6 Consiglieri votanti;



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

CONSIGLIO N. 35 del 20/12/2019

## DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come da prospetto riportato in premessa del presente atto;
2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 comma 13 bis del D.L. 201 del 06/12/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
3. **DI DARE ATTO** che:
  - per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia;
  - la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296/2006, il 1° gennaio 2020;
  - il gettito previsto del tributo sarà introitato su apposito stanziamento allocato al titolo 1, tipologia 101, categoria 6 dell'entrata del bilancio di previsione 2020 - 2022;
4. **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza – Funzionario Responsabile dell'Ufficio Unico dei Tributi dell'Unione dei comuni 'Bassa Reggiana';
5. **DI DICHIARARE**, ai sensi del vigente P.T.P.C.T., di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
6. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio "Programmazione Finanziaria e Controllo. Servizi Amministrativi", Terzi Dott. Marco, di verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
7. **DI DICHIARARE** infine con separata votazione con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Manfredini), espressi da n. 6 consiglieri votanti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del DLgs. 267/2000, stante l'urgenza di pervenire all'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e dei relativi allegati, cui è collegata la presente deliberazione.



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

**CONSIGLIO N. 35 del 20/12/2019**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Andrea Costa

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Francesca Scarmiglia

---